

- ai volumi da distillare,
- ai prezzi da pagare per il vino distillato,
- alla percentuale di 85 applicabile in ciascuna regione di produzione,
- alle campagne di riferimento.»

2. All'articolo 41, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. La percentuale del prezzo d'orientamento di ciascun tipo di vino da tavola cui è pagato il vino consegnato alla distillazione nell'ambito dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 5 è la percentuale indicata nell'articolo 29, primo comma.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### Proposta di direttiva del Consiglio che modifica alcune direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione al fine di istituire modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti le sementi ed i materiali di moltiplicazione rispondenti a requisiti ridotti

COM(86) 578 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 31 ottobre 1986)

(86/C 287/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che le seguenti direttive, le quali fissano i requisiti per la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, contengono disposizioni in virtù delle quali può essere accordata agli Stati membri la facoltà di autorizzare, per un determinato periodo, la commercializzazione di sementi o materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti meno severi oppure di sementi o materiali di moltiplicazione di varietà non comprese nei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi o nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà:

- direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>;
- direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE<sup>(4)</sup>;

- direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/320/CEE della Commissione<sup>(6)</sup>;
- direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate<sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/215/CEE<sup>(8)</sup>;
- direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione<sup>(9)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85;
- direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite<sup>(10)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE;
- direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra<sup>(11)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE;
- direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi<sup>(12)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE;

<sup>(1)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

<sup>(4)</sup> GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

<sup>(6)</sup> GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 38.

<sup>(7)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

<sup>(8)</sup> GU n. L 152 del 6. 6. 1986, pag. 46.

<sup>(9)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

<sup>(10)</sup> GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

<sup>(11)</sup> GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

<sup>(12)</sup> GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

considerando che l'adozione delle modalità d'applicazione può essere opportuna, ai fini di un'applicazione più efficace di tali disposizioni;

considerando che è opportuno che tali modalità d'applicazione siano adottate secondo la procedura del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

All'articolo 17 della direttiva 66/400/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 21.»

*Articolo 2*

All'articolo 17 della direttiva 66/401/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 21.»

*Articolo 3*

All'articolo 17 della direttiva 66/402/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 21.»

*Articolo 4*

All'articolo 16 della direttiva 66/403/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 19.»

*Articolo 5*

All'articolo 15 della direttiva 66/404/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 17.»

*Articolo 6*

All'articolo 14 della direttiva 68/193/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 17.»

*Articolo 7*

All'articolo 16 della direttiva 69/208/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 20.»

*Articolo 8*

All'articolo 33 della direttiva 70/458/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 40.»

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce una misura speciale urgente a favore delle zone svantaggiate dell'Irlanda**

COM(86) 560 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 3 novembre 1986)

(86/C 287/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che le condizioni climatiche avverse subite nel 1985 e nel 1986 dagli agricoltori delle zone svantaggiate dell'Irlanda, definite dalla direttiva 85/305/CEE del Consiglio, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Irlanda) <sup>(1)</sup>, hanno aggravato gli svantaggi naturali permanenti di queste regioni e hanno dato luogo a problemi di liquidità a causa della concomitanza di costi di produ-

<sup>(1)</sup> GU n. L 187 del 19. 7. 1985, pag. 1.